CAMERA DEI DEPUTATI N. 3905

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 marzo 1967 *(Stampato n. 1979)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE **(RESTIVO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA **(REALE ORONZO)**

—

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 marzo 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

I contravventori alle norme di polizia forestale, contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono puniti con l'ammenda di lire 1.000, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad « albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme

dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.

ART. 2.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo sono puniti con la pena dell'ammenda di lire 500, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

ART. 3.

Per l'omissione di alcuna delle denuncie previste dalle norme relative al governo e all'utilizzazione di terreni cespugliati o arbustati emanate in applicazione dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50 mila.

ART. 4.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti sono puniti con l'ammenda da lire 4.500 a lire 9.000.

ART. 5.

Le contravvenzioni previste nella presente legge potranno essere conciliate secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 35 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e dagli articoli 46 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.